


Publicato il 07/12/2018

N. 00265/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00537/2018 REG.RIC.

 l o g o

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 537 del 2018, proposto da

Lega per l'Abolizione della Caccia L.A.C. Onlus, WWF Italia Ong Onlus, E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Ancona, via Baccarani 4;

contro

Regione Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Costanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ambito Territoriale Caccia AN2, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum

CIA Marche, Coopagri Marche, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Bompreszi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federazione Italiana della Caccia, Federcaccia Marche, in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Matteo Anastasio, Giovanni Taddei Elmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Matteo Anastasio, in Firenze, via La Marmora 14;

Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Anselmo, Pierpaolo Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Valeria Giuliani, in Ancona, via Fanti 2;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1468 dell'8 novembre 2018 avente ad oggetto "Attuazione art. 3 comma 2 della Legge regionale n. 44/2018", nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso il "Documento Istruttorio" allegato alla delibera anzidetta e gli allegati "A" e "B" dello stesso, nonché di tutti i pareri degli organi competenti:
- per la disapplicazione dell'art. 3 della legge della Regione Marche n. 44 del 7 novembre 2018 "Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7- "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico venatorio", pubblicata nel BUR Marche Anno XLIX n. 96 del 7 novembre 2018 e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, collegato, esecutivo, ancorché non conosciuto;
- nonché, per quanto occorrer possa, per l'annullamento:
- di tutti gli atti già oggetto di impugnazione nel ricorso n. 394/2018, ed in particolare della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1068 del 30 luglio 2018, avente ad oggetto "L.r. n.7/95 art. 30 - Calendario venatorio regionale 2018/2019" e relativi allegati;

- del Piano faunistico venatorio Provincia di Ancona approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 21 del 20 novembre 2012; del Piano faunistico venatorio Provincia di Ascoli Piceno approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 del 20 giugno 2013; del Piano faunistico venatorio Provincia di Fermo approvato con deliberazione di consiglio Provinciale n. 95 del 20 dicembre 2012; del piano Faunistico venatorio delle Provincia di Macerata, nonché di quello della Provincia di Pesaro e Urbino approvati nel 2004, atti tutti ad oggi scaduti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Visti gli atti di intervento *ad opponendum*;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- alla luce di quanto statuito dal Consiglio di Stato nell'ordinanza n. 5165/2018, la domanda cautelare va accolta, limitatamente all'esercizio della caccia nei siti Natura 2000 e quanto al prelievo delle specie ghiandaia, gazza, cornacchia grigia e colombaccio nei giorni 2, 3, 6, 7, 9 e 10 febbraio 2019. Con riferimento alle questioni sollevate dalle organizzazioni di categoria intervenute *ad opponendum*, va solo aggiunto che le problematiche dovute all'eccessiva presenza di cinghiali sono oggetto dell'autonomo Piano di Controllo Regionale 2018/2023 (oggetto del ricorso n. 366/2018 R.G.).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima):

- accoglie la domanda cautelare;
- fissa per la trattazione del merito la pubblica udienza del 23 gennaio 2019;
- compensa le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Tommaso Capitano, Consigliere, Estensore

Giovanni Ruiu, Consigliere

L'ESTENSORE
Tommaso Capitano

IL PRESIDENTE
Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO